

emanata dal Governo il 7 settembre 1970

ai sensi degli art. 16 e 17 della legge concernente l'Assicurazione fabbricati<sup>1</sup>

**Art. 1 Classificazione dei fabbricati**

<sup>1</sup> I fabbricati vengono distinti in tre classi:

1. classe: fabbricati di struttura massiccia
2. classe: fabbricati di struttura mista
3. classe: fabbricati di struttura non massiccia

<sup>2</sup> I fabbricati di struttura massiccia e mista annessi senza muro tagliafuoco a fabbricati di struttura non massiccia rientrano nella 2<sup>a</sup> classe.

**Art. 2 Fabbricati di struttura massiccia**

Fanno parte della 1<sup>a</sup> classe:

- a) i fabbricati le cui pareti perimetrali sono completamente resistenti al fuoco
- b) i fabbricati le cui strutture portanti sono resistenti al fuoco o protette da rivestimenti resistenti al fuoco e le cui pareti esterne non sono portanti e almeno all'esterno consistono in materiale non combustibile.

<sup>2</sup> Non si tien conto al riguardo delle parti combustibili non portanti di pareti esterne (rivestimenti e isolamenti delle facciate), se esse non comportano più del 30 per cento di ogni superficie visibile delle pareti, così come delle porte, dei telai delle finestre, delle imposte e dei rivestimenti combustibili di pareti esterne (quote più elevate 2<sup>a</sup> classe).

<sup>3</sup> Se una parte di fabbricato sia resistente al fuoco o un materiale da costruzione incombustibile, si stabilisce in base alle prescrizioni cantonali di polizia del fuoco.

**Art. 3 Fabbricati di struttura mista**

Rientrano nella 2<sup>a</sup> classe tutti i fabbricati non appartenenti alla 1<sup>a</sup> o alla 3<sup>a</sup> classe.

**Art. 4 Fabbricati di struttura non massiccia**

Fanno parte della 3<sup>a</sup> classe:

- a) i fabbricati le cui pareti perimetrali portanti sono combustibili per più di un terzo;
- <sup>4</sup>b) i fabbricati le cui strutture portanti non sono resistenti al fuoco o protette da rivestimenti resistenti al fuoco. Le parti di costruzione in acciaio vengono considerate non resistenti al fuoco;
- <sup>5</sup>c) i fabbricati con tetto combustibile, lucernari a cupola, lastre trasparenti, lucernari e simili combustibili ai sensi delle prescrizioni cantonali di polizia del fuoco non vengono presi in considerazione.

**Art. 5 Premio base**

<sup>6</sup> Il premio base per l'assicurazione ordinaria e per l'assicurazione degli stabili in costruzione comporta per ogni 1 000 franchi di somma assicurata:

- per i fabbricati della 1<sup>a</sup> classe 30 centesimi
- per i fabbricati della 2<sup>a</sup> classe 35 centesimi
- per i fabbricati della 3<sup>a</sup> classe 50 centesimi

<sup>7</sup> In caso di buon andamento degli affari il Governo può concedere ribassi sui premi base.

**Art. 6<sup>8</sup> Premio minimo**

Il premio minimo per ogni fattura ammonta a 10 franchi (senza tassa di bollo e tassa per la Cassa per i danni di natura) sia per l'assicurazione ordinaria che per l'assicurazione degli stabili in costruzione.

**Art. 7<sup>9</sup> Classi di supplemento**

Per i fabbricati soggetti a accresciuto pericolo di incendio di esplosione o di danni di natura vengono riscossi premi addizionali distinti in tre classi di supplemento.

#### **Art. 8<sup>10</sup> Premi addizionali**

<sup>1</sup> <sup>11</sup> I premi addizionali comportano per ogni 1 000 franchi:

- 1<sup>a</sup> classe di supplemento      30 centesimi
- 2<sup>a</sup> classe di supplemento      60 centesimi
- 3<sup>a</sup> classe di supplemento      90 centesimi

<sup>2</sup> Questa aliquota viene ridotta:

- a) se vi sono attrezzature o vengono presi provvedimenti atti a diminuire notevolmente i pericoli o un eventuale danno;
- b) se la situazione edilizia lo giustifica.

<sup>3</sup> <sup>12</sup> In caso di buon andamento degli affari il Governo può concedere ribassi sui premi addizionali.

#### **Art. 8a<sup>13</sup> Franchigia volontaria**

Può essere scelta una franchigia volontaria secondo la seguente scala

Franchigia Riduzione di premio (somma di assicurazione minima necessaria)

- fr. 5 000.–    10 per cento    (fr. 250 000.–)
- fr. 10 000.–    14 per cento    (fr. 500 000.–)
- fr. 20 000.–    17 per cento    (fr. 1 000 000.–)
- fr. 50 000.–    21 per cento    (fr. 2 500 000.–)
- fr. 100 000.–    24 per cento    (fr. 5 000 000.–)

#### **Art. 9 Tariffa**

<sup>1</sup> I fabbricati vengono classificati nelle classi di supplemento secondo la tariffa annessa.

<sup>2</sup> I rischi non previsti nella tariffa vengono classificati in considerazione di rischi analoghi, dalla direzione. La direzione emana direttive circa la classificazione dei vari fabbricati.

#### **Art. 10 Cumulo di pericoli**

<sup>1</sup> Qualora un fabbricato sia esposto a diversi accresciuti pericoli, esso viene classificato secondo il maggiore di questi. In casi di particolare rigore la direzione può concedere una riduzione.

<sup>2</sup> <sup>14</sup> Se il pericolo di incendio e di danni naturali è accresciuto, vanno riscossi premi addizionali separati per ognuno di questi pericoli.

#### **Art. 11 Riduzione dei premi addizionali**

Possono essere concesse riduzioni dei premi addizionali secondo la tariffa annessa. La direzione emana istruzioni circa l'applicazione della stessa.

#### **Art. 12**

Per i rischi esclusi dall'assicurazione non possono essere riscossi premi addizionali.

#### **Art. 13**

La presente ordinanza entra in vigore con la legge. <sup>15</sup>

#### **Tariffa dei premi addizionali**

### **A. PERICOLO ACCRESCIUTO D'INCENDIO**

## I. Classificazione nelle classi di supplemento <sup>16)</sup>

### GRUPPO ECONOMICO 1 / edifici amministrativi e pubblici

#### Classe di supplemento

1	Accantonamenti per la truppa con fino a 30 posti letto
2	Accantonamenti per la truppa con più di 30 posti letto
1	Asili per bambini con fino a 30 posti letto
2	Asili per bambini con più di 30 posti letto
2	Autosili (pubblici)
1	Case di cura con più di 30 letti
1	Case per anziani con fino a 30 posti letto
2	Case per anziani con più di 30 posti letto
1	Caserme con fino a 30 posti letto
2	Caserme con più di 30 posti letto
1	Centrali telefoniche
1	Cinematografi
2	Cliniche psichiatriche
1	Edifici con grandi sale (locali da teatro, da ballo e da concerto, palcoscenico compreso, di oltre 100 m <sup>2</sup> di superficie)
1	Istituti, ospizi, convitti con fino a 30 posti letto
2	Istituti, ospizi, convitti con più di 30 posti letto
1	Ospedali con più di 30 letti
1	Ospizi per cittadini con fino a 30 posti letto
2	Ospizi per cittadini con più di 30 posti letto
2	Palazzetti del ghiaccio
1	Penitenziari e istituti di rieducazione
1	Sanatori con più di 30 letti
1	Teatri d'opera e di prosa

### GRUPPO ECONOMICO 2 / edifici di abitazione

–

### GRUPPO ECONOMICO 3 / agricoltura, giardinaggio, economia forestale

2	Allevamenti di polli
2	Aziende avicole
1	Casere e caseifici
1	Magazzini agricoli di oltre 1 000 m <sup>3</sup>
2	Magazzini agricoli di oltre 3 000 m <sup>3</sup>

### GRUPPO ECONOMICO 4 / trasporti

1-3 Depositi merci (stessa classificazione come magazzini)

1 Stabili di funivie con motore di trazione

1 Stabili di sciovie con motore di trazione

#### GRUPPO ECONOMICO 5 / commercio

2 Depositi di gas di fino a 1 000 kg

3 Depositi di gas di oltre 1 000 kg

1 Drogherie

1 Farmacie

1 Negozi di articoli fotografici

2 Negozi di coperture di pavimenti

1 Negozi di parrucchieri e profumerie

2 Negozi di vendita (superficie dei locali di vendita di più di 300 m<sup>2</sup> fino a 1 000 m<sup>2</sup>)

1 Negozi di vendita incl. i locali accessori e i risp. magazzini (superficie dei locali di vendita di più di 100 m<sup>2</sup> fino a 300 m<sup>2</sup>)

3 Negozi, grandi magazzini e centri commerciali (superficie dei locali di vendita di oltre 1 000 m<sup>2</sup>)

#### GRUPPO ECONOMICO 6 / industria e artigianato

2 Affumicatori di carne, industriali

2 Birrerie

1 Carrozzerie

3 Cartiere

1 Centrali elettriche

3 Centri di incenerimento rifiuti

2 Centri di raccolta rifiuti (regionali)

2 Concerie

3 Concerie con produzione di pelle verniciata

1-3 Depositi (stessa classificazione come magazzini)

3 Depositi di materiali vecchi

3 Distillerie industriali

3 Distributori di benzina

1-3 Edifici per il travaso e il pompaggio di sostanze infiammabili (stessa classificazione come magazzini)

3 Essiccatoi

3 Essiccatoi per l'erba

3 Fabbriche chimiche con impiego e produzione di sostanze facilmente combustibili, infiammabili ed esplosive

2 Fabbriche chimiche senza impiego e produzione di sostanze facilmente combustibili

3	Fabbriche di alcool (spirito)
1	Fabbriche di apparecchi
2	Fabbriche di apparecchi elettrotecnici
3	Fabbriche di articoli di carta
1	Fabbriche di articoli di cemento
2	Fabbriche di articoli di ceramica e vasai
1	Fabbriche di articoli di latta
3	Fabbriche di articoli di latta con verniciatura
2	Fabbriche di articoli di metallo con verniciatura
1	Fabbriche di articoli di metallo senza verniciatura
2	Fabbriche di articoli di porcellana
1	Fabbriche di biscotti
2	Fabbriche di calcestruzzo
3	Fabbriche di calzature
3	Fabbriche di cartonaggi
3	Fabbriche di cellulosa e di viscosa
2	Fabbriche di cioccolata
1	Fabbriche di clichés
3	Fabbriche di colla
2	Fabbriche di conserve
3	Fabbriche di cosmetici
2	Fabbriche di dolciumi
3	Fabbriche di esplosivi
1	Fabbriche di gassose
2	Fabbriche di gesso e di elementi sagomati di gesso
3	Fabbriche di grassi commestibili e oli
3	Fabbriche di lana artificiale
3	Fabbriche di liquori
i	Fabbriche di macchine
3	Fabbriche di materiali isolanti con impiego di sostanze facilmente combustibili
2	Fabbriche di materiali isolanti senza impiego di sostanze infiammabili
2	Fabbriche di mattoni (fornaci)
3	Fabbriche di organi
1	Fabbriche di orologi
3	Fabbriche di pagliette di legno
3	Fabbriche di pannelli in fibra di legno
2	Fabbriche di panno
2	Fabbriche di paste alimentari

- 3 Fabbriche di pelle artificiale
- 2 Fabbriche di prodotti del tè
- 3 Fabbriche di sapone
- 3 Fabbriche di scandole, a macchina
- 3 Fabbriche di sci
- 1 Fabbriche di strumenti di chirurgia, geodesia, ottica, fotografia, fisica, meccanica di precisione, ortopedia ecc.
- 1 Fabbriche di strumenti musicali
- 2 Fabbriche di tappeti
- 1 Fabbriche di tessuti a maglia (tricot)
- 2 Fabbriche di timbri
- 3 Fabbriche di vagoni
- 1 Fabbriche di vestiti
- 3 Falegnamerie
- 3 Filande per cotone, lino, canapa, juta, ramia e lana
- 3 Filande per filati pettinati
- 3 Fonderie comprese le fonderie a spruzzo
- 2 Impianti di depurazione delle acque con produzione di gas
- 1 Impianti di depurazione delle acque senza produzione di gas
- 1 Impianti di imbottigliamento di acqua minerale
- 3 Impianti di incannatura, filatura, torcitura, essiccazione, bagno e bagno con cristallizzazione della seta artificiale
- 1 Impianti di ammostatura industriali
- 1 Impianti di sabbiatura
- 3 Impianti di selezione di stracci senza pulitura
- 1 Impianti di taglio e levigatura di pietre
- 3 Impianti di trebbiatura
- 1 Impianti per la preparazione di ghiaia e sabbia
- 1 Istituti cianografici e litografici
- 2 Istituti grafici
- 1 Laboratori d'incisione
- 3 Laboratori da bottaio
- 3 Laboratori da sellaio
- 3 Laboratori da tappezziere
- 1 Laboratori di cucitura
- 1 Laboratori di galvanizzazione
- 1 Laboratori di gioiellerie, oreficerie, argenterie e coltellerie

- 1 Laboratori di pelliccerie senza concerie
- 3 Laboratori di pittura con impianti di verniciatura a spruzzo
- 2 Laboratori di pittura senza impianti di verniciatura a spruzzo
- 1 Laboratori di pittura su vetro
- 2 Laboratori di pittura su vetro con impianti di cottura
- 1 Laboratori di ricamo
- 2 Laboratori di tessitura
- 2 Laboratori di torcitura
- 3 Laboratori di verniciatura a spruzzo
- 3 Laboratori per l'essiccazione del legno
- 3 Laboratori per l'impregnazione del legno
- 3 Laboratori per la cottura di asfalto
- 2 Laboratori per la lavorazione del vetro e della ceramica
- 3 Laboratori per la lavorazione di materiali sintetici
- 2 Laboratori per la pulitura di piume da coltre
- 2 Laboratori per la rifinitura di tessuti
- 2 Laboratori per la stampa di stoffe
- 1 Lavanderie
- 3 Lavanderie chimiche
- 2 Legatorie, tipografie
- 1 Macelli
- 1 Magazzini
- 3 Magazzini con merci combustibili, infiammabili e esplosive
- 3 Magazzini di esplosivi
- 2 Mulini di cereali e di foraggi con 1-5 superfici di macinazione (palmenti)
- 3 Mulini di cereali e di foraggi con più di 6 superfici di macinazione (palmenti)
- 3 Officine del gas
- 1 Officine di riparazione di veicoli a motore di ogni genere
- 1 Officine di riparazione di veicoli incluse le carrozzerie
- 2 Officine di riparazione di velivoli
- 1 Officine di riparazione e rimesse di locomotive
- 3 Officine di verniciatura di autoveicoli
- 1 Officine meccaniche

- 1 Officine per la lavorazione del metallo di ogni genere, quali officine da fabbro, ferraio, lattoniere, meccanico, ramaio, per la costruzione di apparecchi, da elettricista, per avvolgimenti
- 1 Panifici e pasticcerie
- 1 Pasticcerie, confetterie
- 3 Segherie
- 3 Stabilimenti di torrefazione del caffè
- 3 Stabilimenti per la lavorazione del legno
- 2 Stabili per caldaie a vapore
- 1 Stazioni di trasformatori
- 1 Stirerie
- 2 Tintorie

#### GRUPPO ECONOMICO 8 / settore alberghiero

- 2 Alberghi (incl. aparthotel) con 31-100 letti
- 1 Alberghi (incl. aparthotel) fino a 30 letti
- 3 Alberghi (incl. aparthotel) con più di 100 letti
- 1 Capanne di club fino a 30 posti letto
- 2 Capanne di club con più di 30 posti letto
- 1 Centri assistenziali
- 1 Colonie di vacanza con a 30 posti letto
- 2 Colonie di vacanza con più di 30 posti letto
- 2 Dormitori collettivi fino a 30 posti letto
- 3 Dormitori collettivi con più di 30 posti letto
- 1 Locande e pensioni fino a 30 letti
- 2 Locande e pensioni con più di 30 letti
- 1 Ristoranti

#### GRUPPO ECONOMICO 9 / edifici accessori e di piccole dimensioni

–

## II. Aumento dei premi addizionali

Se l'accresciuto pericolo d'incendio minaccia un vicino fabbricato di terzi giusta l'articolo 17 della legge concernente l'Assicurazione fabbricati nel Cantone dei Grigioni <sup>17</sup>, la relativa classe di supplemento viene sostituita dalla classe immediatamente superiore

### <sup>18</sup>III. Riduzione dei premi addizionali

Riduzione del  
premio addizionale  
in %

- 1. Dispositivi di spegnimento non automatici
  - a) Idranti efficienti ad una distanza di al massimo 100 m dal fabbricato 5
  - b) Idranti interni con posti di spegnimento pronti per l'uso 10
  - c) Estintori manuali 5

2. Altri provvedimenti

- a) Impianti parafulmini 10
- b) Corpo pompieri aziendale 10
- c) Guardia notturna/guardia domenicale 5
- d) Fabbricati senza riscaldamento o fabbricati senza stufe o senza dispositivi di riscaldamento simili da accendersi direttamente in ambienti soggetti a supplemento 5

3. Impianti automatici di segnalazione incendi e impianti Sprinkler

- a) Impianti di segnalazione incendi direttamente collegati al posto di allarme dei pompieri 10-40
- b) Impianti di segnalazione incendi non direttamente collegati al posto di allarme dei pompieri 5-20
- c) Sprinkler o altri dispositivi automatici di spegnimento 10-50

Il ribasso calcolato secondo le cifre 1 e 2 non deve superare complessivamente il 40 per cento, secondo le cifre 1-3 il ribasso non deve ammontare a più del 60 per cento.

4. Pericoli limitati ad alcuni locali

Se i locali soggetti a supplemento interessano meno della metà del fabbricato il premio addizionale viene ridotto in base all'apposita tabella. Insieme alle riduzioni calcolate secondo le cifre 1-3 questa riduzione non deve superare complessivamente l'80 per cento.

**B. PERICOLO ACCRESCIUTO DI DANNI NATURALI**

- <sup>19</sup>1. I fabbricati assicurati secondo l'articolo 6 capoverso 2 della legge concernente l'Assicurazione fabbricati nel Cantone dei Grigioni <sup>20</sup> vengono attribuiti alla terza classe di supplemento.
- <sup>21</sup>2. I fabbricati minacciati dalla vicinanza di un percorso di valanghe o di frane, di caduta massi o di un corso d'acqua vengono attribuiti alla seconda classe di supplemento.
- <sup>22</sup>3. Le serre vengono attribuite alla prima classe di supplemento. In particolare le costruzioni soggette a danni causati dalla pressione della neve, come i tetti a vetrate doppie o di isolamento, le strutture a più campate ecc., seconda dell'accresciuto pericolo possono essere attribuite ad una classe di supplemento superiore.
- 4. I fabbricati con tetti, lucernari o pareti esterne che consistono per più della metà in vetro vengono attribuiti alla prima classe di supplemento per quote parti in vetro di al massimo  $\frac{3}{4}$ , alla seconda classe di supplemento per quote parti in vetro di oltre  $\frac{3}{4}$  della superficie totale. Sono equiparati al vetro altri materiali da costruzione simili, sensibili all'azione del vento tempestoso, alla pressione della neve e alla grandine.

**Aliquote di sconto sui premi addizionali nel caso di pericoli limitati ad alcuni locali**

(cifra 4/capitolo A/III dell'appendice dell'ordinanza sul finanziamento dell'Assicurazione fabbricati)

Le aliquote dei premi vengono arrotondate al successivo centesimo intero

Percentuale dei locali soggetti a supplemento rispetto all'intero fabbricato

Riduzioni in % in base ai dispositivi di spegnimento ecc. (cifre 1-3, capitolo A/III)		0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60
	a	20	20	20	15	15	15	15	15	10	10	10	10
fino a 10	b	40	40	35	35	30	30	30	25	25	20	20	15
	c	60	55	55	50	50	45	40	40	35	35	30	20
	a	15	15	15	15	15	10	10	10	10	10	10	10

<i>oltre 10-20</i>	<i>b</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>15</i>	<i>15</i>
	<i>c</i>	<i>50</i>	<i>45</i>	<i>45</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>35</i>	<i>35</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>20</i>
	<i>a</i>	<i>10</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>							
<i>oltre 20-30</i>	<i>b</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
	<i>c</i>	<i>35</i>	<i>35</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>
	<i>a</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>5</i>									
<i>oltre 30-40</i>	<i>b</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>10</i>						
	<i>c</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
	<i>a</i>	<i>5</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>							
<i>oltre 40-50</i>	<i>b</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>5</i>									
	<i>c</i>	<i>10</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>							

Carattere edilizio della separazione dai locali non soggetti a supplemento:

- a) <F30
- b) F30
- c) F60

#### Note finali

- 1 CSC 830.100
- 2 Testo giusta DG del 3 nov. 1982
- 3 Testo giusta DG del 3 nov. 1982
- 4 Testo giusta DG del 3 nov. 1982
- 5 Testo giusta DG del 3 nov. 1982
- 6 Testo giusta DG del 19 dic. 2000
- 7 Introduzione giusta DG del 16 dic. 1997
- 8 Testo giusta DG del 22 nov. 1994
- 9 Testo giusta DG del 27 nov. 1995
- 10 Testo giusta DG del 27 nov. 1995
- 11 Testo giusta DG del 19 dic. 2000
- 12 Testo giusta DG del 16 dic. 1997
- 13 Introduzione giusta DG del 23 ott. 2001
- 14 Testo giusta DG del 3 nov. 1982
- 15 Entrata in vigore il 1° gen. 1972 giusta DG del 26 ott. 1970
- 16 Testo giusta DG del 27 nov. 1995
- 17 CSC 830.100
- 18 Testo cif. 1-3 giusta DG del 27 nov. 1995
- 19 Testo giusta DG del 27 nov. 1995
- 20 CSC 830.100
- 21 Testo giusta DG del 22 nov. 1994
- 22 Testo giusta DG del 22 nov. 1994